

Legge regionale 2 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Con la legge n. 1 del 2009 la Regione Emilia-Romagna definisce il calendario venatorio regionale relativamente alle stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. La legge in esame provvede ad individuare le specie cacciabili ed i corrispondenti periodi di caccia (art. 3), le giornate e le forme di caccia (art. 4), gli orari venatori (art. 5). Si prevedono, inoltre, i periodi per la mobilità e l'addestramento dei cani al fine di evitare danni alle colture agricole (art. 7), nonché le misure per la salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale (art. 8). La legge regionale, all'art. 9, introduce un'importante innovazione, riproponendo le misure di conservazione da adottare nelle Zone di protezione speciale (ZPS) previste in una specifica norma statale (DM 184/2007). In particolare, viene sancito il divieto di: abbattere esemplari appartenenti alla specie "Moretta"; effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1 settembre con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati, ecc.

Il successivo articolo 10 detta prescrizioni puntuali sull'uso del nuovo tesserino di caccia. Infine, con l'art. 11 si interviene sul comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994, recuperando la figura della guardia venatoria volontaria provinciale. Fatta eccezione per l'art. 11, le norme della legge regionale n. 1 del 2009 hanno validità triennale riferendosi alle stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.